



lunedì 6 giugno 2016

CODICE APPALATI

Strade, reti e servizi: il Codice appalti riscrive le procedure

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 6/06/2016

La convenzione già stipulata segue la vecchia normativa

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 6/06/2016

Progettazione di impianti ICT, Ingegneri: inserirla nel Codice Appalti

www.edilportale.it del 6/06/2016

EDILIZIA

Scia unificata, in arrivo i moduli unici

www.edilportale.com del 6/06/2016

ANAC

Anac e linee guida direttore lavori: il fascicolo delle osservazioni

www.lavoripubblici.it del 3/06/2016

PREVIDENZA

Arpinge: così le Casse puntano al rendimento

La Repubblica Affari & Finanza pag. 29 del 6/06/2016

Opere di urbanizzazione. Regole diverse per i lavori a scomputo

Strade, reti e servizi: il Codice appalti riscrive le procedure

Realizzabili senza gara gli interventi extra-standard

La nuova disciplina in materia di appalti pubblici interessa anche le operazioni immobiliari di sviluppo private. Il Codice (Dlgs 50/2016) regola infatti anche gli accordi tra i Comuni e i costruttori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.

Il vecchio sistema

Il previgente sistema (Dlgs 163/2006) assoggettava a diverso regime la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, reti elettriche, idriche e fognarie) e secondaria (scuole, edifici religiosi, culturali e sociali, parchi), distinguendo anche i casi in cui l'ammontare delle opere fosse superiore o inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (attualmente pari a 5.225.000 euro per gli appalti di lavori).

In particolare, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da eseguire a scomputo oneri e con valore superiore alla soglia seguiva una procedura a evidenza pubblica, secondo l'ordinario percorso di gara – aperta o ristretta – previsto dal vecchio Codice. Mentre l'affidamento dei lavori inerenti alle opere di urbanizzazione secondaria a scomputo e di valore inferiore alla soglia di rilevanza doveva seguire una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti idonei (articolo 122, comma 8, Dlgs 163/2006).

In virtù del comma 2-bis, articolo 16 del Dpr 380/2001 (introdotto dal Dl 201/2011 "Salva Italia"), le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria - sempreché funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica - potevano invece essere realizzate a cura del titolare del permesso di costruire (ovvero da questi liberamente assegnate a terzi) senza applicare le norme del Dlgs 163/2006. Ma se l'opera di urbanizzazione primaria sotto soglia non era funzionale all'intervento, si doveva applicare la procedura negoziata prevista all'articolo 122, comma 8.

Il nuovo sistema

Il Dlgs 50/2016 modifica parzialmente tale quadro, ma in modo significativo.

Per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sopra la soglia, resta ferma la piena applicabilità delle procedure a evidenza pubblica ordinariamente previste dal nuovo Codice. Così come, per le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia ma funzionali agli interventi di trasformazione, continua ad applicarsi l'esclusione prevista dal comma 2-bis, articolo 16 del Dpr 380/2001.

Per le opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia e per quelle di urbanizzazione primaria sotto soglia e non funzionali all'intervento, invece, occorre ora far ricorso alla procedura ordinaria, con avviso o bando di gara (articolo 36, comma 3, Dlgs 50/2016).

Le opere non a scomputo

Altra novità rilevante, ma all'insegna della semplificazione, è introdotta rispetto al tema (molto dibattuto in dottrina e giurisprudenza) delle opere di urbanizzazione che non vanno a scomputo del contributo di costruzione. Vale a dire quelle opere, spesso previste dalle convenzioni urbanistiche, realizzate in più rispetto agli obblighi che da regolamento i Comuni attribuiscono ai costruttori.

A riguardo, è bene ricordare che il criterio per applicare le procedure a evidenza pubblica viene normalmente riconosciuto nel requisito dell'onerosità della prestazione. E in tale ottica, la normativa in materia di appalti non si dovrebbe applicare alle opere pubbliche non a scomputo (ossia a quelle con costi interamente a carico del privato).

In merito, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (determinazione 4/2008) aveva però precisato che il costo delle "opere extra", per quanto non scomputato dai contributi ordinari, rappresenterebbe comunque un corrispettivo riconosciuto al Comune a fronte dell'approvazione del progetto di sviluppo. Non essendo quindi opere realizzate dal



costruttore in spirito di liberalità, avrebbero dovuto seguire le procedure di evidenza pubblica per la selezione dei soggetti chiamate a realizzarle.

L'articolo 20 del Dlgs 50/2016 ricollega invece l'applicabilità delle regole pubblicistiche solo ai casi in cui il requisito dell'onerosità sussiste in via diretta e immediata. Il nuovo Codice, dunque, non si applica quando un'amministrazione stipula una convenzione con cui un soggetto si impegna a realizzare a sua cura e spese, cioè senza scomputarne il valore dai contributi dovuti al Comune, un'opera pubblica prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici. In questi casi, è tuttavia previsto che l'amministrazione svolga una funzione di controllo preventivo: prima della stipula, valuterà infatti il progetto di fattibilità delle opere e lo schema dei contratti di appalto. Spetterà inoltre alla convenzione disciplinare le conseguenze in caso di inadempimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guido Inzaghi

Simone Pisani

Entrata in vigore. Fuori dal DLgs 50/2016 gli accordi aggiudicati prima del 20 aprile

La convenzione già stipulata segue la vecchia normativa

Il Codice degli appalti «entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» e «si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore».

Così è scritto nel DLgs 50/2016, che è stato pubblicato online sulla Gazzetta Ufficiale (n. 91) il 19 aprile scorso, ma dopo le 22. Tale circostanza – come ha spiegato l'Anac con nota del 3 maggio scorso – impone che, in base all'articolo 11 delle preleggi al Codice civile e «all'esigenza di tutela della buona fede delle stazioni appaltanti», le disposizioni del decreto si applichino a bandi e avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016.

La stessa Autorità anticorruzione, pochi giorni dopo quella nota, ha però dovuto chiarire a quali ulteriori casi specifici – oltre quelli enunciati dalla norma – continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Con un comunicato del presidente Raffaele Cantone, l'11 maggio è stato dunque precisato che le norme del “vecchio” DLgs 163/2006 valgono anche per gli «affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice» e per le «adesioni a convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice».

Il chiarimento dell'Anac sembra fondarsi sulla necessità di garantire l'affidamento generato dalle convenzioni stipulate con l'amministrazione, che prevedano l'applicazione di determinate procedure, nonché sulla necessità di salvaguardare le attività già avviate ai fini delle procedure stesse: ciò anche in conformità ai principi di efficacia ed efficienza della Pa enunciati all'articolo 97 della Costituzione.

Ma il chiarimento può avere notevole incidenza sulle opere di urbanizzazione a scomputo previste nell'ambito delle convenzioni urbanistiche, per le quali è mutato il regime di scelta dell'appaltatore (si vedano l'articolo e lo schema in pagina). Il richiamo alle «convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice» sembra infatti riferibile anche a tale specifica tipologia di accordi: in particolare, a tutti i casi in cui la convenzione urbanistica disciplini le modalità per la selezione dell'impresa o comunque contenga previsioni tali da generare un affidamento sul soggetto attuatore.

Al contrario, alle convenzioni urbanistiche che non dispongono sulle procedure per realizzare le opere di urbanizzazione, e per le quali non siano comunque stati pubblicati i relativi bandi o avvisi, dovrebbe applicarsi il regime del nuovo Codice, con conseguenze di forte apertura (si pensi alle opere extra-oneri ora tendenzialmente liberalizzate) o di appesantimento procedurale (come nel caso delle opere secondarie sotto soglia ora soggette alle procedure a evidenza pubblica ordinarie).

Ad ogni modo, il tema potrà essere ulteriormente declinato grazie alle linee guida che l'Anac è impegnata ad adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DLgs 50/2016, per offrire indicazioni interpretative e attuative agli operatori del settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRECISAZIONI Sono state chiarite dall'Anac le circostanze specifiche (oltre quelle previste) in cui continuano a valere le disposizioni previgenti

Progettazione di impianti ICT, Ingegneri: inserirla nel Codice Appalti

di Paola Mammarella 06/06/2016

CNI: le tecnologie che contribuiscono all'ammodernamento del Paese rientrano tra i servizi di ingegneria e architettura e i lavori pubblici



06/06/2016 – Inserire le tecnologie ICT nei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura all'interno del **Codice Appalti**, separandole dalla disciplina generica sui servizi e le forniture. È la richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) in merito alle **linee guida ANAC**.

ICT e servizi di ingegneria e architettura

A detta degli Ingegneri, la progettazione e la gestione dei sistemi di Information and Communications Technology (ICT) richiede competenze specifiche. Quando la Pubblica Amministrazione acquista sistemi ICT complessi si complicano anche i compiti e le responsabilità del Responsabile unico del procedimento (**RUP**). Motivo per cui, sostiene il CNI, non possono essere trattati come servizi e forniture generici, ma devono rientrare nei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

Secondo gli Ingegneri, le tecnologie ICT non hanno una collocazione ben delineata all'interno del Codice nonostante l'allora Avcp (oggi Anac) con la [determinazione 5/2013](#) avesse raccomandato attenzione alle fasi di programmazione, progettazione e esecuzione dei contratti di servizi e forniture di ICT.

Il CNI propone quindi di inserire nei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria "la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di **impianti e sistemi elettronici**, di automazione e di generazione, di trasmissione ed elaborazione delle informazioni". Si tratta di interventi che, ritiene il CNI, rientrano negli appalti di lavori pubblici perché contribuiscono all'ammodernamento del "Sistema Paese".

Il [DM 37/2008](#), sottolinea inoltre il CNI, prevede che gli impianti elettronici di una certa dimensione, posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, debbano essere progettati da un **professionista iscritto all'Albo**.

Anche il **Consiglio Superiore dei lavori Pubblici**, riportano gli Ingegneri, tratta in modo specifico i temi relativi ai sistemi informativi, di comunicazione e telecomunicazione e le realizzazioni tecnologiche innovative nel settore dell'informazione.

Questi interventi, fa notare il CNI, spesso venivano inglobati in un **unico appalto integrato** in cui la progettazione esecutiva e la realizzazione erano svolte direttamente dall'affidatario. Dato che con il nuovo Codice questo non è più possibile, salvo che in pochi casi (affidamento a contraente generale, finanza di progetto, concessioni, partenariato pubblico privato, contributo di disponibilità) gli Ingegneri ritengono opportuna la definizione di modalità di progettazione specifiche.

ICT e revisione categorie SOA

Secondo il CNI, per garantire la qualità bisognerebbe introdurre **tre nuove categorie SOA**: la OS36 (sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione degli archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistema di gestione delle attività produttive, data center, server farm), la OS37 (reti locali e geografiche, cablaggi strutturali, impianti in fibra ottica, impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione delle targhe dei veicoli, sistemi wireless e wi-fi) e la OS38 (elettronica industriale, sistemi a controllo numerico, sistemi di automazione, robotica).

Riproduzione riservata

Scia unificata, in arrivo i moduli unici

di Paola Mammarella 06/06/2016

Pronto il decreto che definirà in modo preciso tempi di risposta delle Amministrazioni, procedure e casi di silenzio assenso



06/06/2016 – Sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri questa settimana il decreto sulla Scia unificata, che attua uno dei pilastri della Riforma Madia. Nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha annunciato che il testo è pronto. Diventa quindi sempre più vicina l'adozione dei **moduli standard** per la presentazione della Scia.

I modelli saranno uguali in tutta Italia e saranno presentati online alle Amministrazioni, che dovranno rispondere in tempi certi. Costituiranno una semplificazione notevole per i professionisti, che potranno operare più agevolmente in più città, senza bisogno di confrontarsi con procedure burocratiche e incartamenti sempre diversi.

Il decreto individuerà infatti in modo preciso i **procedimenti soggetti** a Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), i casi di **silenzio assenso** o in cui è invece necessaria una autorizzazione espressa e i casi in cui è richiesta una comunicazione preventiva. I professionisti in questo modo saranno al riparo da contenziosi e incertezze sui titoli abilitativi da utilizzare.

Saranno anche indicati i **termini** entro cui le Amministrazioni devono pronunciarsi per contestare eventuali irregolarità della Scia e le scadenze per pubblicare sui propri siti i modelli unificati in modo da evitare che, una volta definite le regole omogenee sul territorio nazionale, l'**inerzia** di alcune Amministrazioni possa compromettere il processo di semplificazione e ritardare l'avvio delle attività edilizie.

Scia unificata, moduli unici in arrivo

Il testo che sarà presentato in CdM raccoglie le **osservazioni del Consiglio di Stato** e i **suggerimenti** della Commissione per la Semplificazione della Camera di attuare la riforma in due tempi. Il “primo tempo” sarebbe la bozza di decreto messa a punto a febbraio e bocciata dal Consiglio di Stato perché contenente disposizioni troppo generiche, considerate non risolutive.

Da questa base di partenza inizia quindi il “secondo tempo”, cioè un decreto che definirà **tempi e procedure** in modo certo, per evitare contenziosi e facilitare l'inizio delle attività edilizie. Una volta definiti i parametri della Scia Unificata, il cerchio si chiuderà con l'adozione dei moduli unici, che sostituiranno definitivamente i documenti comunali, spesso molto diversi tra loro.

© Riproduzione riservata

LAVORI PUBBLICI

ANAC e linee guida direttore lavori: Il fascicolo delle osservazioni

03/06/2016



L'**ANAC** (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha, recentemente, pubblicato un fascicolo contenente le **osservazioni relative alle linee guida**: "*Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)*", pervenute entro la scadenza del **16 maggio** scorso.

- **53** i soggetti che hanno inviato osservazioni suddivisi in:
- **3** pubbliche amministrazioni e società pubbliche;
- **17** dipendenti di pubbliche amministrazioni e società pubbliche;
- **20** associazioni di categoria e ordini;
- **3** operatori economici;
- **10** altri.

Per le associazioni di categoria relativamente alle **categorie professionali e per gli ordini** hanno presentato osservazioni:

- il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
- il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;
- il Consiglio Nazionale dei Geologi;
- la Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Inscritti Inarcassa;
- l'Associazione di intesa sindacale ingegneri ed architetti liberi professionisti italiani (INARSIND);

- l'OICE ;
- la Rete Professioni Tecniche;
- l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari;
- il Consiglio Nazionale dell'ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
- l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Macerata;
- l'Ordine degli ingegneri di Lodi;
- l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo.

Le modifiche richieste sono variegate e non è possibile riassumerle ma occorre leggerle puntualmente.

Riportiamo, qui di seguito, **quelle richieste dalla Rete delle Professioni tecniche.**

Cap II - Profili generali della figura del direttore dei lavori

- **a)** Si rende necessaria la modifica del punto 4), primo paragrafo, eliminando le parole "continua ed" in riferimento alla presenza del Direttore dei Lavori in cantiere, che deve essere adeguata (ma non continua), "... in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere.....". Ciò è supportato dall'art.101 comma 5 del codice, secondo il quale la sorveglianza costante è in capo all'ispettore di cantiere, che riveste un ruolo fondamentale nel processo di esecuzione di un'opera pubblica. Alla luce di tale considerazione, dopo il punto 4 del Cap II, si propone di inserire la seguente parte: "Si ritiene che la costituzione di un Ufficio di direzione dei lavori, con uno o più ispettori di cantiere, sia sempre auspicabile al fine di garantire una costante sorveglianza dei lavori, considerato che tale figura è individuata dall'art.101, comma 5, quale unico soggetto che segue i lavori a tempo pieno. Ciò al fine di consentire un'efficace contrasto all'utilizzazione impropria di subcontratti nell'esecuzione degli appalti pubblici e l'effettivo controllo giornaliero del personale comunque impiegato dall'esecutore e dai suoi sub affidatari."
- **b)** Nel paragrafo 1, ultimo capoverso, si afferma che il DL comunica al RUP il proprio dissenso motivato su eventuali ordini servizio che, secondo lo stesso direttore dei lavori, potrebbero compromettere la regolare esecuzione dell'opera. Ciò, unitamente alle interferenze nella fase di validazione del progetto, evidenzia una naturale incompatibilità fra l'incarico di RUP e quello di DL, anche nei casi residuali in cui il codice consente la riunione delle due figure (per lavori di importo inferiore a 500.000 euro).

Cap IV - attività di controllo

- al primo capoverso lett d), aggiungere le parole evidenziate in rosso/sottolineato: svolge, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa e sia stato

all'uopo incaricato, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza.

- al paragrafo 1.5 cap IV (Esecuzione dei lavori: varianti in corso d'opera e contestazioni dell'esecutore (artt. 106, 107 Codice) nel capoverso relativo alle modalità procedurali di presentazione delle varianti migliorative in riduzione dell'importo da parte dell'esecutore si propone di aggiungere che la proposta deve essere presentata sotto forma "di perizia tecnica, firmata da un tecnico regolarmente iscritto al proprio Albo Professionale"
- al paragrafo 1.5 cap IV – al capoverso successivo a quello di cui al precedente punto b) si propone di aggiungere le parole in rosso/sottolineato "I capitolati speciali possono stabilire che le economie risultanti dalla proposta migliorativa in tal modo approvata sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'esecutore".
- al paragrafo 1.5 cap IV – capoverso successivo a quello di cui alla lett e) ed in particolare alla lett a) dopo la frase "desumendoli dal prezzario della stazione appaltante" inserire la frase "della Regione in cui si eseguono i lavori, ovvero da altri prezzari ufficiali di LLPP"

Cap IV – 2. attività di controllo amministrativo contabile.

- al punto 2.1 modificare la lett. a), inserendo le seguenti parole evidenziate in rosso/sottolineato: "rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed al fine di consentire al RUP l'emissione tempestiva dei certificati per il pagamento degli acconti;
- al punto 2.1 si suggerisce di modificare la lett a) successiva a quella di cui sopra (giornale dei lavori) come segue: "Il giornale dei lavori è tenuto dal direttore dei lavori o, in sua mancanza, da un ispettore di cantiere."
- al punto 2.1 lettera c) ove si parla di riserve, occorre tener conto che la disciplina al momento è incompleta (mancano i termini e gli adempimenti di dettaglio). Sarebbe indispensabile riprendere i contenuti dell'articolo 190 del DPR 207/2010.
- al punto 2.3, ultimo capoverso, inserire le parole evidenziate in rosso/sottolineato: "Il certificato di regolare esecuzione può invece essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, con successiva accettazione da parte del Rup."

Cap IV – 2.4 collaudo.

- al primo capoverso si propone di modificare la frase come segue: "L'art. 102 del Codice stabilisce che il direttore dei lavori ed il , unitamente al il RUP controlla la regolare esecuzione del contratto, congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, , costituendo quindi l'interfaccia del collaudatore ai fini dell'espletamento delle sue funzioni.

Cap IV – 3. Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo.

3.1 Ordini di servizio; 3.2 processi verbali, relazioni e certificati

- al punto 3.1 eliminare la frase: "A parte indicazioni di carattere non rilevante, che il direttore dei lavori impartisce anche per le vie brevi". Ciò nella consapevolezza che, al fine di evitare facili contenziosi, gli ordini di servizio debbano essere sempre impartiti in forma scritta, con invio certificato (PEC).

Nei prossimi giorni, l'ANAC, dopo aver esaminato le osservazioni ed aver tenuto conto di quelle ritenute valide, riproporrà il testo definitivo delle linee guida, integrate e/o modificate.

In allegato le linee guida proposte dall'ANAC ed il fascicolo delle osservazioni

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Arpinge: così le Casse puntano al rendimento

“GLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SONO PIÙ REDDITIZI DEI TITOLI DI STATO E MENO VOLATILI DEL MATTONI”. LE STRATEGIE DEGLI ENTI DI ARCHITETTI, GEOMETRI E PERITI

Luigi Delo

Milano

Gli investimenti nelle infrastrutture sono più redditizi rispetto ai titoli di Stato e meno volatili del mattone. È la convinzione su cui si basano le strategie di Arpinge, società di investimenti che ha per azionisti le casse previdenziali di architetti-ingegneri (Inarcassa), geometri (Cipag) e periti industriali (Eppi). Una scelta controcorrente nel panorama delle casse professionali, che si trovano a fare i conti con la difficoltà di generare utili in un'epoca di tassi ai minimi storici e a fronte di una crisi del mattone che dura ormai da otto anni. Senza considerare poi i numerosi casi di mala gestio, che nel passato anche recente hanno riempito le cronache giudiziarie. «La Legge Fornero è chiara: le Casse di previdenza

devono dimostrare l'equilibrio nei conti in un arco cinquantennale sulla base dei flussi finanziari», commenta Federico Merola, amministratore delegato della società. «In questo scenario non possono continuare a investire solo sulle asset class tradizionali come real estate e obbligazioni sovrane, che peraltro sono divenute volatili». Anche perché, è la conclusione sottesa, rischiano di andarci di mezzo le pensioni di milioni di professionisti. Una riflessione, quella dell'amministratore delegato di Arpinge Spa con esperienze presso realtà come Schroders, F2i e Ance, che rispecchia il dibattito in corso a livello di G20, dove è stato costituito un tavolo di lavoro per definire gli standard di qualità relativi agli investimenti degli operatori previdenziali.


«La normativa italiana è molto indietro su questo fronte e rischia di subire un ulteriore arretramento se il decreto del ministero dell'Economia in materia di investimenti delle Casse dovesse essere approvato nei termini apparsi sulla stampa», sottolinea. «Il testo si limita a una serie di vincoli formali sulle attività d'investimento, mentre molti

paesi del Nord Europa e quelli del Nord America adottano una regolamentazione qualitativa, incentrata soprattutto su governance e risk management, oltre che sulla trasparenza». Un differente approccio che ha portato molti investitori internazionali a focalizzarsi più che in passato sull'economia reale, e in particolare sulle infrastrutture, «un'asset class caratterizzata da flussi di cassa stabili e prevedibili di medio-lungo termine». Una visione condivisa da Arpinge, che in particolare ha destinato una parte delle risorse (il capitale iniziale è di 100 milioni di euro) ad alcuni investimenti greenfield, vale a dire nuove opere e riqualificazioni. Un comparto che, per Merola, a determinate condizioni può assicurare rendimenti anche superiori al 10% annuo lordo. «Non dico che nel settore sia facile guadagnare, ma solo che offre queste opportunità, a patto di saper puntare su iniziative ad alto potenziale, con un management specializzato e regole di trasparenza, governance e risk management in linea con le best practices internazionali», precisa. Citando come

esempio l'investimento effettuato nel progetto pilota Free Conad (da 33 milioni di euro), riguardante l'efficientamento energetico di 15 punti vendita del network della gdo, in dirittura d'arrivo a giugno dopo i 18 mesi di lavori previsti. Altri investimenti sono stati fatti in progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e su iniziative per i parcheggi e la mobilità urbana. «In due anni abbiamo esaminato 240 iniziative, 124 delle quali sono ancora in lista tra le possibili operazioni, con 31 in trattativa e 7 approvate, per un impegno potenziale complessivo di circa 90 milioni a carico di Arpinge», aggiunge Merola. I numeri di bilancio dicono ancora poco, considerata l'ottica a lungo termine di questo business: il secondo esercizio ha assicurato 5,3 milioni di euro tra ricavi industriali, plusvalenze, servizi resi e gestione finanziaria della liquidità. All'inizio di quest'anno, una delle partecipate di Arpinge - attiva nelle rinnovabili - ha inoltre approvato un primo dividendo a favore del gruppo, pari al 2,8% dell'investimento. «Il 2017 sarà l'anno chiave per puntare al break-even e crescere in modo sostenibile negli anni a venire».

RENDIMENTI A CONFRONTO

Andamento infrastrutturale e mercato; base 2007 = 100



I PROTAGONISTI



A sinistra, **Federico Merola** (1), ad di Arpinge; **Giuseppe Santoro** (2), presidente Inarcassa; **Fausto Amadasi** (3), presidente Cipag e **Valerio Bignami** (4), presidente di Eppi (periti industriali)